



ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'Istituto PIEPOLI S.p.a., d'ora in avanti menzionata come "Istituto", avente sede legale a Milano, in Via Benvenuto Cellini n. 2/A, CAP 20129, C.F. e P.IVA 03779980964, rappresentato dal suo Presidente, Dott. Roberto Baldassari, domiciliato per la carica presso la sede dell' Istituto medesimo,

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

A) Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell' 8 Marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 Aprile 2011, Serie Generale n. 90, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Nell'ambito di tale accordo il CNR opera per il tramite dell'IRPPS.

L'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali è un istituto interdisciplinare di ricerca che svolge studi su tematiche demografiche e migratorie, sui sistemi di welfare e sulle politiche sociali, sulla politica della scienza, della tecnologia e dell'alta formazione, sui rapporti tra scienza e

società, su creazione, accesso e diffusione della conoscenza e delle tecnologie dell'informazione. Tale istituto ha svolto attività di ricerca rilevanti anche in progetti di altri Dipartimenti (ICT, Medicina). Oltre al gruppo permanente di ricercatori e tecnologi, personale tecnico ed amministrativo, l'IRPPS accoglie ricercatori ed esperti provenienti da altri enti di ricerca ed organizzazioni italiane ed internazionali, associati tramite accordi a tempo su specifici progetti.

B) Istituto PIEPOLI è una società per azioni che ha nella propria MISSION la realizzazione di iniziative di formazione, di ricerca e di eventi ed in particolare, come riportato nello Statuto sociale dell' Istituto medesimo.

VISTO CHE

Entrambe le Istituzioni svolgono qualificate attività di ricerca e studio, che valutano gli studi di carattere sociale sulla rilevanza dell'attività scientifica e la conoscenza all'esterno di tale attività, come un fondamentale approccio conoscitivo;

Le Parti ritengono che i rispettivi studi debbano essere implementati e che è auspicabile determinare un percorso comune in cui attivare sinergie teoriche, metodologiche, operative nel settore;

IL CNR e l'Istituto PIEPOLI hanno esplicitamente manifestato il loro interesse a collaborare in progetti che soddisfino i reciproci obiettivi e che entrambe le parti dispongono di capacità ed esperienza necessarie e sufficienti.

In particolare il CNR e l' Istituto PIEPOLI intendono instaurare una collaborazione riguardante le tematiche di analisi sociale e delle imprese, con particolare riguardo alla applicazione dei risultati della ricerca e ai processi di innovazione e al relativo impatto socio economico e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali accordi operativi ed ulteriormente attuativi.

Art. 2

Finalità

L' ISTITUTO PIEPOLI ed il CNR (per il tramite dell'IRPPS), si impegnano a collaborare nello svolgimento di una attività di studi e ricerche nel settore degli studi sociali volti all'analisi del ruolo e delle attività delle istituzioni di ricerca, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esperienze e professionalità.

Le Parti con il presente Accordo – Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente la definizione congiunta di modalità per:

- collaborare nell'individuazione di tematiche di rilevanza per le due parti riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica e l'innovazione;
- collaborare nella conduzione di studi finalizzati alla messa in opera di azioni specifiche di diffusione della conoscenza;

- effettuare indagini e analisi di carattere socio-conoscitivo applicate all'area della ricerca pubblica e privata;
- organizzare azioni congiunte di didattica e formazione anche attraverso la conduzione di seminari e corsi formativi ad hoc;
- collaborare nella formazione di contributi per articoli, libri e PAPERS su tematiche di interesse congiunto;
- proporre tutte le azioni ritenute opportune al fine di favorire la diffusione della conoscenza.

Le Parti potranno inoltre prevedere, ai fini della realizzazione di filoni condivisi di ricerca, la costituzione di gruppi di lavoro con la compartecipazione di ricercatori e studiosi di entrambe le Istituzioni ed inoltre, la organizzazione di seminari, workshop, conferenze con studiosi ed esperti. Infine il CNR e l'Istituto PIEPOLI potranno concordare congiuntamente ogni ulteriore attività che favorisca l'attuazione del presente Accordo Quadro.

Art. 4

Convenzioni Operative

All'approvazione ed attuazione del presente Accordo Quadro, faranno seguito apposite Convenzioni Operative relativi alle singole attività congiunte, con i quali saranno concordati l'oggetto, gli obiettivi, le modalità operative, gli impegni di risorse umane e finanziarie, la durata ed quant'altro attiene alla predisposizione di un programma condiviso di attività.

Art.5

Comitato di coordinamento

Viene istituito un Comitato di coordinamento con il compito di valutare le iniziative che si intendono sviluppare congiuntamente ed in linea con le linee di indirizzo generale enucleate nel presente Accordo.

Tale tavolo di coordinamento è composto da 4 membri:

- il Presidente del CNR o suo delegato;
- il Presidente dell'Istituto PIEPOLI o suo delegato;
- 1 componente nominato dal Presidente dell'Istituto PIEPOLI e uno nominato dal Presidente del CNR.

I componenti del Comitato di coordinamento possono avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Istituto PIEPOLI, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Tavolo di coordinamento possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

I componenti del Comitato di coordinamento predispongono, a cadenza annuale una relazione riassuntiva sui risultati raggiunti che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Art.6

Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art.7

Decorrenza dell' Accordo Quadro

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.

Art. 8

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art.9

Spese ed oneri

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese a qualsiasi titolo sostenuti, di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse tramite le Convenzioni Operative di cui all'art. 4 del presente Accordo.

Art. 10

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Art. 11

Pubblicazione risultati scientifici

Il CNR si riserva il diritto di pubblicare ai fini scientifici, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione.

Art. 12

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a spese della Parte che ne faccia richiesta.



Art.13

Dichiarazioni della Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li,..... 09/02/2015


PER

CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais




PER

ISTITUTO "PIEPOLI"

ISTITUTO PIEPOLI SpA.

Il Presidente

Dott. Roberto Baldassari



ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

ISTITUTO "PIEPOLI" S.p.a.